



COMUNE DI LANZADA

PROVINCIA DI SONDRIO

Via San Giovanni n. 432, 23020 Lanzada (So) - Tel. 0342-45.32.43 - Fax 0342-55.63.85

ORDINANZA N. 45
Prot. n. 3186

Lanzada, 6 settembre 2018

OGGETTO: DISPOSIZIONI CONTINGIBILI ED URGENTI IN MATERIA DI CONSUMO DI BEVANDE IN VETRO ALCOLICHE E CONSUMO DI ALCOLICI IN OCCASIONE DELLO SPETTACOLO MUSICALE DENOMINATO “**DREAMLAND MUSIC FESTIVAL**”

IL SINDACO

Premesso:

- Che nelle giornate di **venerdì 7 e sabato 8 settembre 2018**, presso il centro sportivo sito in località Pradasc nel Comune di Lanzada, organizzato dalla società “FARACHA SRL”, si svolgerà l’evento musicale “Dreamland Music Festival” al quale potrà accedere esclusivamente il pubblico munito di relativo biglietto di ingresso;
- Che lo spettacolo musicale si svolgerà con la partecipazione di importanti ospiti del mondo radiofonico e con la presenza di artisti musicali di fama internazionale; si ritiene pertanto che l’evento possa attrarre un numero considerevole di spettatori, in particolar modo, pubblico di giovane età;

Considerata un’ipotizzabile notevole affluenza di spettatori che rende doverosa l’attivazione di idonee misure atte ad eliminare ovvero circoscrivere comportamenti che possono in qualsiasi misura minare l’ordine e la sicurezza pubblica;

Considerato che in occasione di manifestazioni di simile natura, accade sovente che i partecipanti, soprattutto i giovani, facciano uso di sostanze alcoliche, con gravi rischi derivanti per la propria salute e lo sviluppo psicofisico, ed il cui abuso potrebbe riverberarsi inoltre negativamente sui partecipanti in genere all’evento, con possibili pregiudizi alla pubblica incolumità;

Valutato che le conseguenze sociali e personali derivanti dall’eccessivo consumo, con l’approvazione della Legge 30 marzo 2001 n. 125/2001- *Legge quadro in materia di alcool e di problemi di alcool correlati*, hanno assunto una valenza di interesse generale giuridicamente protetto sulla scorta di cui si rende necessario un intervento sostanziale che limiti l’abuso di alcool e le conseguenze che si riflettono sia verso la persona che verso la comunità;

Rilevati inoltre gli ulteriori fattori di rischio connessi sia all’uso delle sostanze alcoliche, nonché al consumo delle bevande in genere, che potrebbero condizionare la pubblica incolumità ed essere pregiudizievoli per il decoro e l’igiene dei pubblici spazi, quali la somministrazione di bevande in bottiglie di vetro o contenitori metallici che potrebbero essere utilizzati con grave pregiudizio per la sicurezza pubblica;

Considerato che tali situazioni potrebbero essere ricondotte alla somministrazione ed alla vendita per asporto di bevande praticata dai pubblici esercizi presenti in loco, oltreché all’acquisto di bottiglie di alcolici che potranno poi essere introdotti all’interno dell’area in questione e poi ivi consumate;

Dato atto che le bevande somministrate, vendute o cedute a qualsiasi titolo, verranno consumate all’interno dell’area Pradasc, interessata dall’evento, ed i relativi contenitori potranno essere abbandonati senza alcun riguardo per la pulizia dei luoghi, in palese contrasto con le norme di igiene e decoro del suolo e dell’abitato, rappresentando fonte di pericolo e disagio per tutti i frequentanti dello spazio pubblico in parola;



COMUNE ADERENTE ALL’UNIONE DEI
COMUNI LOMBARDA DELLA VALMALENCO

**VAL-
MALENCO**

Considerato che gli interventi in materia, pur nel riconoscimento del diritto alla libera attività imprenditoriale dei pubblici esercenti, intendono affermare gli obblighi giuridici finalizzati al mantenimento di adeguati livelli di sicurezza urbana, contrastando le condotte trasgressive suscettibili di alterare la convivenza civica e di arrecare pregiudizio al decoro, all'igiene e più in generale alla sicurezza all'interno della pubblica manifestazione;

Ritenuto doveroso adottare idonee misure temporanee volte a garantire la sicurezza urbana e l'incolumità delle persone ed altresì la preservazione di adeguati livelli di decoro ambientale sul territorio comunale;

Visto il parere favorevole espresso dalla Prefettura di Sondrio in data odierna prot. 35299, che ha positivamente valutato la presente Ordinanza confermandone la piena legittimità e conformità ai principi generali dell'ordinamento giuridico;

Visto il Regolamento di Polizia Urbana e Rurale dell'Unione dei Comuni Lombarda della Valmalenco;

Visti gli artt. 689, 690 e 691 del codice penale, i quali rispettivamente prescrivono il divieto agli esercenti di somministrazione di bevande alcoliche a minori ed infermi di mente, di determinazione in altri dello stato di ubriachezza, nonché di somministrazione di bevande alcoliche a quanti si trovino in uno stato di manifesta ubriachezza;

Visto l'art. 87 del T.U.L.P.S. a norma del quale è sancito il divieto della vendita ambulante di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione;

Attesa la volontà dell'Amministrazione comunale di assicurare una fruizione dell'area Pradasc in occasione dell'evento consapevole e decorosa, in grado di garantire condizioni di sicurezza ai partecipanti al medesimo;

Visti gli artt. 191 e 192 del Decreto Legislativo n. 152 del 3/4/2006 che dettano "Norme in materia ambientale";

Visto l'art. 54, comma 4, del Decreto Legislativo 267/2000, come modificato dall'art. 6 del D.L. n. 92 del 23/05/2008 convertito nella L. 125/2008, che attribuisce al Sindaco il potere di adottare, con atto motivato, provvedimenti contingibili ed urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

Visto altresì l'art. 54, comma 9, del D. Lgs. 267/2000, così come modificato dall'art. 8 del D.L. 12/11/2010, n. 187, convertito nella L. 17/12/2010, n. 217, recante: "Misure urgenti in materia di sicurezza", che attribuisce al Prefetto di disporre, ove le ritenga necessarie, fermo restando quanto previsto dal secondo periodo del comma 4, le misure adeguate per assicurare il concorso delle Forze di Polizia per l'attuazione dei provvedimenti adottati dai Sindaci;

Visto il D.M. del 5/8/08 del Ministero dell'Interno avente ad oggetto "Incolumità pubblica e sicurezza urbana: definizione ed ambiti di applicazione";

Visto l'art. 7 bis del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

ORDINA

Per le giornate di **venerdì 7 e sabato 8 settembre 2018**, in occasione dello svolgimento dell'evento musicale denominato **Dreamland Music Festival**, che si terrà all'interno dell'area Pradasc nel comune di Lanzada, l'istituzione delle seguenti misure:

- I. Il divieto di somministrazione, di vendita o di cessione a qualsiasi titolo a terzi, nonché di introduzione all'interno dell'area interessata dall'evento, di bevande alcoliche aventi una gradazione alcolica superiore a 15 gradi alcolici;**
- II. Il divieto per i titolari di pubblici esercizi, esercizi di intrattenimento e spettacolo e supermercati presenti nel territorio comunale di somministrare, vendere per asporto o cedere a terzi a qualsiasi titolo bevande alcoliche di qualsiasi**

gradazione e bevande non alcoliche in contenitori di vetro (bottiglie, bicchieri, calici, etc.) ovvero in recipienti metallici, con l'obbligo di somministrazione, vendita o cessione esclusivamente in bicchieri in plastica. Tale divieto è altresì esteso a tutti gli spettatori che parteciperanno all'evento e che ivi introdurranno bevande per il personale ristoro.

Relativamente ai pubblici esercizi ed attività commerciali, la somministrazione in contenitori diversi da quelli in plastica è consentita esclusivamente se la consumazione della bevanda avviene al tavolo all'interno del locale, negli spazi organizzati per l'attività di somministrazione/ristorazione e dei relativi dehors e spazi esterni autorizzati.

III. Il divieto di abbandono di qualsiasi specie di contenitore o vassoio, nell'area Pradasc al di fuori dei relativi strumenti di raccolta, al fine di evitare pericoli per l'incolumità e la sicurezza delle persone ed altresì pregiudizio al decoro urbano ed ambientale;

Le violazioni alle prescrizioni della presente Ordinanza comporteranno l'applicazione nei confronti degli autori di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 75,00 a € 500,00, ai sensi degli artt. 7 e 7/bis del D. L.gs. n. 267/2000 (T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali), senza pregiudizio degli eventuali profili penali. Verranno altresì applicate le misure accessorie del sequestro amministrativo e della confisca dei beni destinati a commettere la violazione, ai sensi degli artt. 13, 19 e 20 della L. 24 novembre 1981 n. 689. Ai fini del procedimento si applicano le previsioni di cui alla citata L. 24 novembre 1981 n. 689.

Al Servizio di Polizia Locale, con l'ausilio degli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria appartenenti alle Forze dell'Ordine su disposizione del Prefetto, è affidato il compito di far osservare il presente provvedimento

DISPONE

che il presente provvedimento venga preliminarmente trasmesso, per le valutazioni di competenza, al Prefetto di Sondrio e successivamente al Servizio di Polizia Locale. Dispone altresì la notifica della presente Ordinanza ai titolari degli esercizi pubblici presenti nell'area Pradasc e agli organizzatori dell'evento, nonché l'adozione di tutte le modalità idonee ad assicurare la massima diffusione delle sue prescrizioni.

Ai sensi e per gli effetti di cui alla legge n. 241/1990 si dà atto che:

- a) l'amministrazione competente è il Comune di Lanzada;
- b) l'ufficio e la persona responsabile del procedimento sono: Servizio di Polizia Locale dell'Unione dei Comuni Lombarda della Valmalenco ed il suo Responsabile pro tempore tel. 0342/556089 fax 0342/451204 mail polizialocale@pec.unionivalmalenco.gov.it;
- c) l'ufficio in cui si può prendere visione degli atti è il Servizio di Polizia Locale, con sede in Chiesa in Valmalenco via Roma 118, dal lunedì al sabato dalle 09.00 alle 10.30.

INFORMA

che avverso la presente ordinanza, è possibile presentare ricorso giurisdizionale al TAR, entro 60 giorni, ai sensi della legge n. 1034/1971, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, ai sensi del D.P.R. n. 1199/1971.

Il Sindaco

Marco NEGRINI

